

RG. N. 17212/2022 V.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice letto il ricorso *ex art. 22 CCII* proposto dalla società

OSSERVA CHE

Il 18 agosto 2022 la Società depositava nel fascicolo telematico del procedimento de quo il piano industriale 2022-2027 (cfr. doc. 18 ricorrente, di seguito il “Piano”).

Medio tempore, in data 25 settembre 2022, la Società ha formulato ulteriore istanza, ai sensi dell’art.22 CCII, per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili d’urgenza. Sul fronte della istanza di autorizzazione richiesta per l’accesso ai finanziamenti prededucibili, con provvedimento adottato in data 7 ottobre 2022 è stato nominato il Dott. _____ quale ausiliario *ex art. 68 c.p.c.* e fissata udienza il giorno 18 ottobre 2022. Lo stesso 18 ottobre questo giudice confermava le misure protettive e il contenuto di tale provvedimento deve intendersi completamente richiamato nel presente provvedimento.

In data 8 novembre 2022, rigettando l’istanza di autorizzazione *ex art. 22 CCII*, questo Giudice, in via di estrema sintesi ha affermato che *“l’impresa già si trova in situazione di insolvenza e che lo stato delle trattative, sebbene migliorato, non è idoneo ancora a delineare uno scenario favorevole su eventuali accordi con i creditori idonei a ridurre il passivo, il Tribunale ritiene che il rischio che i creditori si dovrebbero accollare in caso di autorizzazione ex art. 22 CCII è ancora troppo alto. Diversamente, nel caso in cui migliorasse il contesto delle trattative in relazione al piano di risanabilità, il Tribunale non esclude di poter rivedere la propria decisione”*.

Con “Istanza per la proroga delle misure protettive ex art. 19, comma 5, C.C.I.I.” del 25 novembre 2022, la Società, dopo aver illustrato all’Autorità giudiziaria l’aggiornamento in ordine allo stato delle trattative con il proprio ceto creditorio, ha chiesto «che il Tribunale, sentita l’Esperto, [volesse] concedere la proroga delle misure protettive del patrimonio, precedentemente confermate con provvedimento in data 8 novembre 2022, stabilendone la durata massima per ulteriori centoventi giorni, fino al 30 marzo 2022».

Sulla istanza, con parere del 29 novembre 2022, l’Esperto ha ritenuto che «la proroga delle misure protettive [fosse] funzionale alla salvaguardia dell’esito delle trattative non ancora perfezionate» avendo preso atto di quanto segue: i) il considerevole avanzamento delle trattative con il ceto creditorio, ii) il significativo supporto ottenuto da [redacted] da parte dei due principali clienti e [redacted] che hanno consentito la prosecuzione delle principali commesse, iii) lo stato avanzato della definizione dell’accordo con il partner strategico e iv) il progredire dell’operazione con la controllata estera [redacted] ai fini dell’incasso di somme significative in un lasso di tempo verosimilmente contenuto».

Con provvedimento del 30 novembre 2022, il Tribunale di Bologna si è, infine, pronunciato favorevolmente in merito all’istanza formulata da [redacted], richiamando il parere positivo espresso dall’Esperto e il supporto documentale prodotto dalla Società, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 19, comma 5, C.C.I.I. e manifestandosi la proroga delle misure disposte necessaria ad assicurare il buon esito delle trattative pendenti con il ceto creditorio.

Il Tribunale di Bologna ha, quindi, concluso concedendo «la proroga delle misure protettive del patrimonio stabilendone la durata massima di ulteriori centoventi giorni, fino al trenta marzo 2023».

In data 12 dicembre 2022 la Società ha depositato l’istanza ex art. 22 C.C.I.I. (di seguito, “Seconda Istanza ex art. 22 C.C.I.I.”) dando atto della prosecuzione delle negoziazioni con il proprio ceto creditorio nonché della continuazione della propria attività economica, chiedendo inoltre di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili per complessivi 10 Milioni di Euro di cui 6,250 Milioni di Euro nella forma tecnica dell’apertura di credito per cassa, 2 Milioni di Euro quale linea di factoring e 1,750 Milioni di Euro nella modalità del credito di firma (complessivamente, di seguito, “Nuova Finanza Urgente”).

Questo GD nominava quale ausiliario nuovamente [redacted] per l’analisi e le proprie valutazioni in ordine a detta seconda istanza.

L'ausiliario esaminata la documentazione allegata a detta istanza e ricevuta dalla ricorrente ulteriore documentazione depositava la propria relazione il 31.12.2022.

Sulla base della nuova relazione analiticamente motivata e pienamente convincente dal punto di vista tecnico-giuridico può affermarsi quanto segue.

In ordine alle caratteristiche della nuova finanza per la quale si chiede l'autorizzazione occorre precisare, per il breve termine, che essa è rappresentata da linee di factoring fino all'importo massimo di Euro 2.000.000 con un interesse pari all'_____ a 3 mesi (zero floor) maggiorato di un rendimento all-in annuo pari al 5,5%; fermo il complessivo pricing della quota entro tale limite massimo, la ripartizione dello stesso tra interessi e commissioni up-front sarà definita in base alle caratteristiche specifiche dei singoli debitori ceduti; (ii) una linea di firma specifica sino a massimi Euro 1.750.000 finalizzata alla liquidazione del Credito IVA – secondo quanto conclude la Società in sede di Seconda Istanza ex art. 22 C.C.I.I. *«qualora si rendesse necessaria la concessione di una fideiussione a favore dell'Amministrazione fiscale»* – alla medesima disciplina e pricing di cui alle linee di factoring descritte di cui sopra.

Con riferimento alla Nuova Finanza Urgente a medio-lungo termine: erogazione per cassa di un importo massimo di Euro 6.250.000 con (i) un tasso di interesse annuo pari all'_____ a 3 mesi (zero floor) maggiorato di uno spread pari a 800 bps. Gli interessi saranno corrisposti su base trimestrale posticipata, nei limiti delle somme di volta in volta disponibili sul _____; e (ii) una commissione di strutturazione flat pari a Euro 200.000 da corrispondersi indipendentemente dalla dimensione e dalla struttura dell'intervento e che potrà essere trattenuta dall'importo oggetto di erogazione a valere sulla medesima porzione di Nuova Finanza Urgente.

In ordine al rimborso della Nuova Finanza Urgente, la Società dichiara che *« (...) le proiezioni di cassa aggiornate prodotte sub doc. 4 con la Seconda Istanza ex art. 22 C.C.I.I. confermano la sussistenza delle condizioni di rimborso financo anticipato «entro settembre 2023 e comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell'attività, fino a dicembre 2023, sul presupposto dell'erogazione della Finanza Urgente e pur prescindendo dall'erogazione della finanza in esecuzione degli accordi a seguito dell'omologazione»*

Quanto ai costi della Nuova Finanza Urgente, gli stessi non sono mutati rispetto a quelli correlati alla Finanza Urgente chiesta dalla Società in sede di Prima Istanza ex art. 22 C.C.I.I.

Una novità rilevante sta nel fatto che _____ è disponibile a rinunciare alla garanzia ipotecaria sull'immobile sito in _____, come già rappresentato dalla Società nel procedimento sub R.G. n. 13669/2022.

Ne consegue che la Nuova Finanza Urgente a medio-lungo termine, nella forma di erogazione per cassa di un importo massimo di 6,250 Milioni di Euro, risulterebbe garantita, a seconda della tipologia di bene, da pegno di primo grado (o altra forma idonea di garanzia reale o privilegio) su:

(a) le Azioni dei Soci, da intendersi n. 2.831.760 azioni ordinarie di titolarità di _____ (d'ora in poi _____) fermo restando che n. 551.700 risulterebbero già costituite in pegno a favore di _____, n.795.600 azioni ordinarie di titolarità di _____ e n. 793.200 azioni ordinarie di titolarità di _____;

(b) i macchinari;

(c) i diritti di proprietà intellettuale della Società;

(d) i marchi della Società;

(e) il credito intercompany della Società nei confronti della società controllata namibiana _____ per l'importo eccedente 1 Milione di Euro;

(f) le azioni della società controllata _____;

(g) il Conto _____.

Con riferimento all'utilizzo della Nuova Finanza Urgente, in sede di Seconda Istanza ex art. 22 C.C.I.I. (cfr. pagg. 20 e ss.), _____ ha rappresentato che la stessa «(...)verrà principalmente utilizzata per: • la riattivazione del business fotovoltaico, in considerazione della necessità di riattivare le commesse non oggetto di accordi tripartiti che sono in stato avanzato e che, una volta completate, i) permetteranno di procedere alla fatturazione del rimanente importo e alla richiesta del riconoscimento di extra ricavi legati a maggiori costi sostenuti nel corso della commessa, oltre che ottenere con buone probabilità nuove commesse con lo stesso cliente, e ii) permetteranno alla Società di attivare nuovi contratti di service di manutenzione pluriennali e di fornitura di componenti di ricambio con elevata marginalità; • la riattivazione del business "Service" a seguito del pagamento dei fornitori relativi, con l'evasione del portafoglio ordini già maturato e la riattivazione delle commesse relative al cliente _____ che sono caratterizzate da condizioni di incasso molto favorevoli; • la riattivazione della linea di business industrial,

caratterizzata da una marginalità ampiamente positiva. Relativamente a questa linea di business, la Finanza Urgente include la messa a disposizione a favore della Società di una linea di factoring che consentirebbe l'incasso anticipato di una parte del fatturato, migliorando il profilo di cassa della linea di business; • il pagamento dei costi fissi (complessivi Euro 2,8 milioni circa nel periodo analizzato) principalmente legati agli stipendi e relativi contributi; • il pagamento di debito commerciale nei confronti di fornitori correnti, scaduto successivamente al 31 agosto 2022 (incluso quello stimato a tutto dicembre 2022) per Euro 1,9 milioni, anche al fine di mantenere ordinati i rapporti di fornitura in ottica di continuità; • il pagamento delle ritenute fiscali (irpef dipendenti), altri tributi e IVA scaduti per Euro 690 mila attraverso il ricorso al ravvedimento operoso; • l'esecuzione di investimenti di mantenimento per Euro 100 mila principalmente legati a costi di licenza dei software e investimenti minori (...))».

Decisiva ai fini della valutazione di fondatezza dell'istanza ex art. 22 CCII è l'analisi dello stato delle trattative in quanto proprio la considerazione che quest'ultime risultassero ancora a livello embrionale al momento della precedente istanza ne aveva motivato il rigetto.

Ed allora quanto agli obbligazionisti la Società ha riferito che *«la proposta di conversione del POC in Azioni Speciali è stata approvata dagli obbligazionisti [medesimi] con il voto favorevole del 59,94% del POC nell'assemblea convocata su richiesta del rappresentante comune rag. Caprioglio e tenutasi in prima convocazione in data 28 novembre (in particolare si precisa che solo 5,60% del POC ha votato contro la proposta di delibera e che circa il 30% degli obbligazionisti non si è costituito); a ciò si aggiungerà la sottoscrizione dell'accordo di conversione del POC da parte di un obbligazionista già individuato per un ulteriore 3.1% del POC, a definitiva conferma della solidità delle prospettive di estensione degli accordi a tutti gli obbligazionisti anche ai sensi dell'art. 61 CCII»*. Ed, inoltre, circostanza di non poco rilievo, ha precisato di aver proceduto a raccogliere anche l'adesione individuale di ciascun singolo obbligazionista che ha votato favorevolmente alla conversione del POC e ciò al fine della richiesta di estensione degli effetti degli accordi ai sensi dell'art. 61 C.C.I.I., allegando i singoli accordi sottoscritti dagli obbligazionisti. Dunque l'impugnativa promossa da parte di taluni obbligazionisti dissenzienti e/o astenuti, della deliberazione assembleare del 28 novembre 2022 sul presupposto della estraneità di quest'ultima rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 2415, comma 1, n. 2, c.c., della conversione degli interessi quali diritti già acquisiti e di un difetto di informazione relativo al fatto che le condizioni di conversione del POC sarebbero state soggette a variazioni e/o integrazioni ,non avrà (a prescindere dalla valutazione di fondatezza) incidenza sugli accordi individuali raggiunti con il 63,04% degli obbligazionisti.

Quanto ai creditori bancari e finanziari la Società, nell'istanza in esame, afferma di aver ricevuto dagli stessi conferma *«in merito alla disponibilità a proseguire nelle trattative al fine di individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi della Società»*.

A sostegno della menzionata disponibilità della categoria dei creditori qui in esame, ha trasmesso all'Ausiliario una comunicazione datata 25 novembre 2022 dell'Avv. _____, advisor legale dei creditori finanziari, ove il professionista afferma che *«sulla base delle analisi preliminari effettuate, [gli Istituti di credito] sono disponibili a proseguire nelle trattative con la Società e con i relativi advisor nel contesto della precitata Composizione negoziata Enertronica Santerno al fine di individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi della Società»*, nonché un documento a firma del Dott. _____ di

_____ ove, in relazione alla proposta avanzata da _____ agli istituti, viene già delineata una *roadmap* che condurrà presumibilmente alla sottoscrizione dell'accordo nel mese di febbraio 2023, ferma restando l'approvazione degli organi deliberanti.

Quanto alla prosecuzione della propria attività d'impresa la Ricorrente ha rappresentato di avere potuto garantire la continuità aziendale nel corso delle recenti ultime settimane, trascorse tra il mese di novembre 2022 e il mese di dicembre 2022, mediante la riscossione di crediti intercompany dalle società partecipate per l'importo complessivo di 1,2 Milioni di Euro e sul sostegno dei propri principali clienti, ed in particolare _____ (anche _____ nel prosieguo) e _____ . (anche _____ nel prosieguo) che si sono resi disponibili ad acquistare materiali e a pagare taluni fornitori, al fine di procedere alla ultimazione di alcune commesse, in ragione della strategicità di _____ come fornitore.

Inoltre _____, la Società ha rappresentato di avere (i) conseguito avanzamenti in una serie di commesse in Cile, Colombia e Panama; (ii) definito un importante contratto relativo a servizi _____ con Spagna sottoscritto nel mese di ottobre 2022; (iii) raccolto *«la disponibilità di _____ di abbreviare i tempi di pagamento [...] da 60 a soli 15 giorni dall'emissione delle fatture, per quanto riguarda l'attività di service»*; (iv) sottoscritto accordi con il cliente _____ *«per un importo complessivo fino a Euro 947.000 al fine di pagare fornitori correnti e ottenere alcune forniture necessarie alla prosecuzione dei lavori relativi a commesse _____»*; (v) rafforzato, con il supporto del _____, *«i processi di presidio della cassa anche implementando a livello di Gruppo azioni specifiche al fine di ridurre l'assorbimento di cassa legato dal capitale circolante commerciale»*; (vi) provveduto a pagare regolarmente gli stipendi e i contributi INPS relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022; (vii) creato una limitata riserva di cassa per il

mantenimento della continuità aziendale *«pur dovendo differire il versamento di parte di tributi erariali, locali e IVA, a cui si prevede di provvedere a mezzo dell'istituto del ravvedimento operoso non appena disponibili le risorse della Finanza Urgente».*

In data 7 dicembre 2022, la Società ha in proposito diffuso al mercato la notizia: i) di avere sottoscritto, con un operatore di primario standing internazionale, un contratto vincolante che prevede la fornitura di circa 1,5 GW di inverter nell'ambito di applicazioni , ii) che, in particolare, il contratto prevede lo sviluppo e la produzione di un prodotto innovativo su specifiche tecniche condivise da con il cliente che sarà utilizzato in installazione di tipologia utility scale a livello internazionale e iii) che il contratto ha un valore complessivo di circa 40 Milioni di Euro e che le forniture si articoleranno su un periodo di 30 mesi a partire, gradualmente, dal quarto trimestre 2023, mentre l'incremento delle produzioni vedrà il pieno regime a partire dal primo trimestre 2024.

L'ausiliario ha provveduto in data 28 dicembre 2022 a un'audizione della società al quale hanno partecipato

redigendo apposito verbale.

Tra le circostanze rilevanti emerse nel corso dell'audizione vi sono le preoccupazioni espresse dal ceto bancario, così come rappresentate dal Dott. e dal Dott. in ordine al pericolo che la mancata erogazione della nuova finanza possa incidere sulla continuità aziendale al momento di assumere la delibera sull'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'avv. invece ha ribadito che il ceto bancario è favorevole ad addivenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti e che i punti oggetto di negoziazione attengono ad aspetti minori e del tutto marginali rispetto alla proposta, quali la riduzione dei tassi, la clausola di change of control e lo stralcio delle posizioni chirografarie nei confronti di e (cfr. doc. 2 della nota di aggiornamento di datata 27 dicembre 2022). L'Avv. ha pure precisato di non intravedere motivi ostativi a che si raggiunga l'adesione con il ceto bancario essendo già delineato il percorso volto alla sottoscrizione dell'accordo.

Ma di estrema importanza appare quanto riferito dal Dott. attestatore ex art. 57, comma 4, CCII. Il professionista ha dichiarato di poter ritenere alquanto plausibile, alla luce di quanto sinora esaminato, che non emergano criticità in ordine alle risultanze contabili al 30 settembre 2022 e che in ogni caso la verifica puntuale, anche sulla precitata veridicità dei dati, avverrà entro la fine del

mese di gennaio 2023. Del pari, l'Attestatore ha confermato di poter rilasciare entro il 30 dicembre 2022 la _____, effettivamente pervenuta all' ausiliario. In merito alle tempistiche per finalizzare l'Accordo con il ceto bancario è intervenuto il Dott. _____ per rammentare all'Ausiliario che nei primi giorni del mese di gennaio 2023 lo studio legale _____ invierà alle medesime la bozza di accordo, che in seguito si terrà una riunione interbancaria, che l'invio della bozza di attestazione è fissata entro la fine del mese di gennaio 2023 nonché che le banche procederanno a deliberare in ordine all'accordo proposto dalla Società verosimilmente entro la settimana del 13 febbraio 2023.

Il Dott. _____ in data 30 dicembre 2022, ha trasmesso all'ausiliario e alla Società la preannunciata *Comfort letter*. Dalla disamina del suo contenuto, l'Ausiliario rileva che l'Attestatore ha reso la propria opinione preliminare sulla base dell'attività a oggi svolta in ordine alla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano sottostante agli accordi di ristrutturazione del debito che la Società sta stipulando con il ceto creditorio. Ed ha precisato inoltre che la crisi finanziaria in cui si trova la società *“non le permette di riattivare a pieno il ciclo produttivo; con l'accesso alla finanza d'urgenza la stessa potrà riattivare il ciclo produttivo e riacquisire credibilità nei confronti di clienti, fornitori e degli operatori del settore in generale abilitando lo sviluppo atteso per gli anni successivi; ad oggi la Società ha un portafoglio ordini per il 2023 pari a Euro 14,8 milioni pronto ad essere prodotto non appena le condizioni finanziarie lo permetteranno»*, anche a fronte di previsioni che *«stimano che il mercato globale del fotovoltaico registrerà nell'arco temporale 2020-2025 un CAGR medio di crescita del 6%/anno della potenza installata e raggiungerà ~190 GWac di potenza totale installata nel 2025. E il valore del mercato globale degli inverter fotovoltaici registrerà una crescita annuale a due cifre della potenza spedita (10%/anno) fino al 2025, e il totale della potenza spedita è stimata per il 2025 a ~213 GWac»*. Quanto agli accordi raggiunti con i creditori l'Attestatore ha considerato ragionevole ritenere che *“le percentuali previste dalla normativa possano essere raggiunte risultando che i) per quanto concerne gli obbligazionisti, è stata raggiunta l'adesione di oltre il 62% dei medesimi, quindi potendosi rientrare nell'ambito applicativo degli artt. 23, comma 2, lett. b) e 61 C.C.I.I. sugli accordi a efficacia estesa, ii) con riferimento ai fornitori si sia raggiunto circa «l'80% del totale scaduto al 31 agosto 2022» nonché “consolidato uno stralcio medio del 34% pari a 2,3 ml€ in valore assoluto. Il pagamento del saldo di 4,4 ml€ è stato dilazionato fino al 2030, assicurando così un significativo beneficio in termini di sostenibilità finanziaria del Piano di risanamento. Per quanto concerne la rimanente parte, l'ammontare del debito verso Fornitori che non hanno aderito alla proposta della Società risulta pari a 1,7 mln che la Società prevede di rimborsare entro il termine previsto dalla normativa di 120 giorni dall'Omologa degli Accordi di Ristrutturazione, avvalendosi per ciò, inter*

alia, del finanziamento a medio termine che le verrà erogato da all'Omologa degli Accordi, iii) rispetto al ceto bancario, le condizioni proposte da a quest'ultimo comportino un sacrificio talmente blando che difficilmente non verranno accettate", affermando in conclusione "di poter dichiarare che – a proprio modo di vedere - è altamente probabile che la Società sarà in grado di perfezionare Accordi di ristrutturazione del debito con una percentuale qualificata di creditori, ivi compreso (oltre a quelli già conclusi) l'Accordo con il Ceto Bancario in corso di negoziazione, e che detti Accordi potranno essere omologati dal Tribunale di Bologna in quanto: - a parere di questo Attestatore sono state correttamente individuate le cause della crisi, che paiono efficacemente rimosse, e delle quali è da ritenersi improbabile una nuova, ulteriore, manifestazione; - il Piano industriale predisposto dalla Società con l'ausilio di primario advisor finanziario - ancorché siano tutt'ora in corso le necessarie attività volte a verificarne la congruità, la completezza nonché la tenuta nell'eventualità in cui dovessero manifestarsi scenari di stress – pare prima facie basato su ipotesi ragionevoli, corroborate principalmente (i) dall'affacciarsi ad un mercato in continua e forte espansione, (ii) dalle dimostrate capacità della Società di soddisfare le richieste di una clientela altamente qualificata, nonché (iii) dalla recente stipula con il già citato partner industriale (primario operatore del mercato di riferimento) di un accordo di partnership e fornitura che rende, come detto, ragionevole lo sviluppo del fatturato e delle marginalità previsto a Piano". Nondimeno l'Attestatore ha ritenuto «non solo i creditori, ma anche i primari clienti di importanza strategica nazionale e internazionale remota l'eventualità che possa verificarsi lo scenario peggiore nel quale, a valle dell'erogazione della Finanza d'urgenza, la Società non fosse in grado di stipulare i predetti Accordi, vedendo così fortemente e irrimediabilmente compromesse le ragioni degli attuali creditori che, nell'ambito della conseguente Liquidazione giudiziale, si vedrebbero anteporre l'istituto finanziatore per un importo certamente significativo la cui erogazione, in ipotesi, non avrebbe corrispondentemente incrementato il valore dell'azienda. Si ritiene, per contro, ragionevole l'affermazione della Società secondo la quale la Finanza d'urgenza, rendendo attuabile il Piano in termini di riattivazione del ciclo produttivo a partire dagli approvvigionamenti (che, come detto, potrebbero essere nuovamente effettuati a normali condizioni di mercato), risulta indispensabile per il mantenimento della continuità aziendale, con evidenti vantaggi per tutti gli stakeholders, ivi compresi».

Orbene facendo propria le considerazioni espresse nel nuovo parere dall'ausiliario il Tribunale osserva che, ferme le valutazioni di coerenza e legittimità delle caratteristiche della nuova finanza, occorre valutare la rilevanza del nuovo scenario che si presenta al Tribunale in ordine alle trattative per giungere positivamente a un accordo di ristrutturazione.

In tale prospettiva, riscontrando quanto dichiarato dalla ricorrente, l'ausiliario esaminando i 158 accordi consegnati dalla società con i creditori commerciali afferma che il contenuto è certamente conforme al dettato dell'art. 57, secondo comma, CCII. In particolare va apprezzato che per ciascun creditore vengano indicate le modalità di ristrutturazione del debito.

L'adesione dei 158 creditori agli accordi consente di ritenere raggiunto un'adesione pari ad Euro 6.624.271,54 mentre rimangono estranei al medesimo 173 creditori per un ammontare di 2.344.834,25 e tale operazione ha condotto a un riscadenziamento del debito di , nonché allo stralcio di somme complessivamente pari ad Euro 2.231.021,03. Residuano pertanto da pagare nel lasso di tempo intercorrente tra il 2023 ed il 2030 somme pari ad Euro 4.393.250,51 a favore dei creditori aderenti all'Accordo. Alla luce di tali considerazioni non vi è dubbio che la trattativa con i fornitori abbia ricevuto un'accelerazioni di notevole rilevanza rispetto alla situazione precedente e lo stesso vale anche per quello con gli obbligazionisti. Ed infatti la circostanza che la società ha sottoscritto con ciascuno degli obbligazionisti aderenti pari ad oggi al 62, 23% del POC una dichiarazione di adesione nella quale il singolo obbligazionista ha dichiarato di accettare le condizioni e i termini di cui alla documentazione nonché di consentire alla conversione di obbligazione convertibili 2017-2022 in azioni di categoria speciale a un prezzo pari a 5,40 Euro con rinuncia al pagamento degli interessi, rende effettivamente irrilevante l'impugnazione della delibera. E' dunque possibile affermare che la società, attraverso il c.d. meccanismo del trascinamento di cui agli artt. 61 e 23 comma 2 lett. B CCII, potrà chiedere che gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Quanto alle proiezioni di cassa non può che condividersi e ritenersi dunque richiamato il parere dell'ausiliario, il quale evidenzia *“(...)come secondo le previsioni della Società rappresentate nel documento “Proiezioni 2022-2023” allegate all’istanza in esame, la previsione di limitare la canalizzazione degli incassi sul consentirebbe comunque una regolare gestione dei pagamenti della Società che dovranno essere posti in essere nell’ambito del normale svolgimento dell’attività economica. Ciò in ragione del fatto che la Società continuerebbe comunque a mantenere la piena e libera disponibilità dapprima del 95% e a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo all’erogazione della finanza dell’85% degli incassi provenienti dalla gestione operativa e, pertanto, di gran parte delle risorse finanziarie che saranno giacenti sui propri conti correnti (...)”*

Quanto al budget di cassa che vede l'incasso in due tranches di 1 milione nel gennaio 2023 e di 1,521 milioni nel febbraio 2023 rappresentati un rimborso di un finanziamento intercompany e del ricavato della cessazione della partecipazione nella società veicolo della partecipazione detenuta per il 70% da [redacted], la fiducia in un rapido incasso appare fondata anche sulla base del contenuto del parere dell'esperto sulla richiesta di proroga dove si afferma *“(...) l'operazione potrà essere conclusa (con il contestuale rimborso del finanziamento a suo tempo erogato da [redacted]) all'ottenimento dell'autorizzazione ad avviare le attività di distribuzione e vendita dell'energia prodotta dall'impianto tramite la rete di distribuzione locale prevista per il 4 dicembre 2022 (...)”*.

Quanto all'incasso di crediti estranei all'operazione [redacted] anche il [redacted] non prevedibile [redacted], allo stato, mancato recupero degli stessi [redacted], la società in questi mesi è riuscita a proseguire l'esecuzione delle commesse soprattutto in virtù del sostegno garantito dai propri principali clienti in particolare [redacted] e [redacted], i quali come riferito dall'esperto si sono: *“resi disponibili ad acquistare parte dei materiali e a saldare [per conto di [redacted]] alcuni fornitori correnti, al fine dell'avanzamento di specifiche commesse in fase di ultimazione»*. Nonché *“(...) la disponibilità di [redacted] di abbreviare i tempi di pagamento a beneficio di Santerno da 60 a soli 45 giorni dall'emissione delle fatture, per quanto riguarda l'attività di service (...)”*. Inoltre rassicura quanto emerso nella riunione informativa del 17 novembre 2022 come ricostruito dall'esperto e cioè che [redacted] ha dichiarato che [redacted] risulta essere un fornitore strategico *“(...) per tre ragioni legate al fatto che [redacted], avendo fornito inverter per impianti fotovoltaici realizzati da [redacted] per complessivi 2 GW in diversi paesi del mondo: (i) presta servizi di manutenzione degli impianti; (ii) presta assistenza tecnica per ogni problematica degli impianti; (iii) fornisce parti di ricambio degli inverter installati per [redacted] e che tali parti di ricambio possono essere prodotti solo da [redacted]”, sottolineando inoltre che “soprattutto le due ultime categorie di prestazioni sono indispensabili a [redacted] per mantenere la corretta funzionalità degli impianti, pena la diminuzione della produzione energetica di cui [redacted] necessita per i propri clienti, e quindi ha un interesse a proseguire nel rapporto con [redacted], purché adempiente, per l'intera vita residua degli impianti, che a seconda dei casi può variare da 20 a 30 anni”*.

Risulta importante ai fini della decisione sulla richiesta di autorizzazione ex art. 22 CCII quanto emerso nel corso dell'audizione con l'ausiliario e cioè che per rendere omologabile l'accordo di ristrutturazione sarà necessaria l'erogazione di nuova finanza denominata “Nuova finanza MLT” in quanto la prima tranche di finanza [redacted] consente di pagare i creditori estranei all'accordo nel termine di 120 giorni dall'omologazione e i creditori intranei secondo le tranches, ma non sarebbe sufficienti a supportare il piano industriale per il quale invece risulta che gli investitori

metterebbero a disposizione di nuova finanza a medio lungo termine per un ammontare complessivo massimo di 15 Milioni. Di tale finanziamento il tribunale se ne interessa solo quale dato di fatto, rilevando sul piano giuridico che, come emerge dal contenuto del primo rigetto, ove si prospettava la possibilità che fosse riproposta l'istanza ex art 22 a fronte di un sensibile avanzamento delle trattative, e, come emerge dai primi interventi della giurisprudenza (vedi in particolare Tribunale Treviso, 20 Giugno 2022. Est. Casciarri su ilcaso.it secondo il quale, decidendo sulla base dell'allora vigente art. 10 D.L.118/2021 così decideva "*Qualora, nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, venga formulata richiesta di autorizzazione a contrarre un secondo finanziamento prededucibile, il Giudice dovrà chiedere un nuovo parere all'esperto e confermare la nomina dell'ausiliario affinché venga verificata la funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori in relazione al business plan aggiornato, nel caso di specie funzionale alla presentazione di un accordo ex art. 182-bis...*") non c'è nulla che impedisca la proposizione di una nuova istanza di per ottenere la autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a fronte del mutamento della situazione di fatto. E ciò tanto se la nuova richiesta sia finalizzata –come nel caso di specie- ad ottenere lo stesso finanziamento oggetto di una prima istanza rigettata, a fronte di un avanzamento delle trattative e una più chiara leggibilità del business plan con riscontri anche sul piano dell'attività di impresa medio tempore realizzata, sia in caso venga prospettata l'esigenza di un nuovo finanziamento che risponda ad altre e diverse emergenze. Anzi tale possibilità è pienamente coerente con un sistema votato al recupero dell'impresa con il limite invalicabile del maggior soddisfacimento dei creditori che si deve realizzare attraverso le trattative, la cui stessa definizione richiama plasticamente una modalità di raggiungimento dell'obiettivo mediante una dinamica evoluzione delle posizioni delle parti.

Appare evidente che l'accesso a tale nuova finanza sarà fortemente condizionata dalle valutazioni dell'attestatore in ordine alla fattibilità del piano di risanamento che allo stato non è ancora stata depositata pur essendo, invece, stata allegata una comfort letter nella quale come già detto il Dott. , esaminando la situazione allo stato degli atti, reputa fortemente ragionevole di poter arrivare ad una valutazione; positiva di realizzazione del piano e di prospettive di riuscita dell'accordo di ristrutturazione.

Diversamente da quanto ritenuto nel precedente provvedimento di rigetto della nuova finanza, ove l'accordo di ristrutturazione prospettato sembrava lontanissimo da raggiungere un certo grado di affidabilità, alla data odierna il raggiungimento dell'accordo appare ragionevole considerando i risultati già ottenuti per effetto delle trattative con i creditori. Nonché, quanto al diverso profilo

delle caratteristiche del business plan e della fattibilità del Piano, appare decisiva, nella valutazione di questo Giudice, la sottoscrizione dell'accordo con il partner strategico e la realizzazione di nuove commesse, tale da garantire una acquisizione di valore da spendere anche nel worst case di una liquidazione giudiziale ove confrontato con le ipotesi di dismissione atomistica del patrimonio di

Occorre ricordare sul punto che questo Tribunale aveva già sottolineato che un elemento positivo emergeva dal fatto che al momento della richiesta delle misure protettive non erano state avviate azioni esecutive contro la società né presentate istanze di liquidazione giudiziali né risultavano revoche degli affidamenti bancari. Tale fiducia oggi trova conferma proprio in sede di trattativa e fornisce elementi di prognosi favorevoli degli accordi di ristrutturazione con il ceto creditorio che secondo il precedente provvedimento di rigetto costituiva pre-condizione per il buon esito del progetto di risanamento. Va pure apprezzato il rilascio da parte dell'amministratore di attraverso altra società di cui è socio di maggioranza una fideiussione di 8 milioni a favore del gruppo al fine di garantire la prosecuzione di commesse alla società , con ciò dimostrando la volontà di sostenere la società nella prosecuzione dell'attività d'impresa , con il forte rischio di non recuperare l'eventuale esborso, ponendosi tale operazione quale finanziamento socio postergato nel c.d. credito di firma.

Alla luce di tali considerazioni occorre ricordare che il tribunale è chiamato , nella parentesi giudiziaria costituita dal procedimento ex art. 22 CCII , ad esprimere un giudizio prognostico, allo stato degli atti, fondato sulla documentazione prodotta e sulla partecipazione delle parti interessate che, nel caso di specie, si è compiutamente realizzata attraverso l'opera dell'ausiliario che nel corso di una audizione ha potuto sentire non solo il legale rappresentante della società ricorrente, ma anche i creditori di maggior peso (mentre per gli obbligazionisti e gli altri creditori valgono gli accordi già raggiunti e documentati) e gli investitori coinvolti nel progetto di ristrutturazione , tutti fortemente decisi a condividere l'iter intrapreso dalla società per il raggiungimento del *target*. Ed importante appare anche il parere espresso dall'Esperto nominato in sede di composizione negoziale la quale dal suo osservatorio privilegiato e ha fornito rilevanti elementi di riscontro sul buon andamento delle trattative e della continuità aziendale così come importante è la posizione assunta dall'attestatore nella sua *comfort letter*.

In tale contesto di sostanziale accordo delle parti , l'obiettivo del bilanciamento tra l'interesse del debitore a ottenere la finanza e quello dei creditori a non vedere tradite le proprie aspettative di recupero, almeno parziale, dei propri crediti, considerando l'obiettivo pericolo rappresentato dal

fatto che pressoché l'intero patrimonio della società garantisce la finanza prededucibile, riduce il margine di rischio e pone le forze opposte della leva più accanto al fulcro rappresentato da un risultato complesso: il raggiungimento del miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la continuità aziendale.

Per tali motivi non può che convenirsi con il parere favorevole dell'ausiliario il quale “(...) ritiene dunque che l'erogazione della Nuova Finanza Urgente a favore di , descritta nella Seconda Istanza ex art. 22 C.C.I.I. datata 12 dicembre 2022, sia connotata da funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori sociali (...)”.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per autorizzare la sottoscrizione di nuova finanza secondo la modalità e i termini di cui all'istanza depositata in data 12.12.2022 .

PQM

Autorizza ex art. 22 CCII contrarre con finanza prededucibile ai sensi dell'art. 6 CCII (con espressa menzione del rango prededucibile nel provvedimento autorizzativo), alle condizioni delineate e precisate nella Proposta Vincolante, come modificata con accordo in data 15 settembre 2022 finanza urgente a breve termine mediante:

(i) linee di factoring fino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00 con un interesse pari all' a 3 mesi (zero floor) maggiorato di un rendimento all-in annuo pari al 5,5%; fermo il complessivo pricing di tale quota entro tale limite massimo, la ripartizione dello stesso tra interessi e commissioni up-front sarà definita in base alle caratteristiche specifiche dei singoli debitori ceduti;

(ii) una linea di firma specifica sino a massimi Euro 1.750.000,00 finalizzata alla liquidazione di Credito IVA, qualora si rendesse necessaria la concessione di una fideiussione a favore dell'Amministrazione fiscale, alla medesima disciplina e pricing di cui al punto (i) precedente;

finanza urgente a medio-lungo termine con erogazione per cassa fino all'importo massimo di Euro 6.250.000,00 con (i) un tasso di interesse annuo pari all' a 3 mesi (zero floor) maggiorato di uno spread pari a 800 bps. Gli interessi saranno corrisposti su base trimestrale posticipata, nei limiti delle somme di volta in volta disponibili sul e come meglio disciplinato nella relativa documentazione contrattuale (ii) una commissione di strutturazione flat pari a Euro 200.000,00, da corrispondersi indipendentemente dalla dimensione e dalla struttura dell'intervento e

che potrà essere trattenuta dall'importo oggetto di erogazione a valere sulla medesima porzione di Finanza Urgente;

b) concedere a favore di _____ le garanzie anch'esse delineate e precisate nella Proposta Vincolante, in particolare come modificata con accordo modificativo in data 15 settembre di seguito sinteticamente riepilogate:

- a seconda della tipologia di bene, pegno di primo grado (o altra forma idonea di garanzia reale o privilegio) su: (a) le Azioni dei Soci, (b) i macchinari, (c) i diritti di proprietà intellettuale della Società, (d) i marchi della Società, (e) il credito intercompany di _____ nei confronti della società controllata _____ (per l'importo eccedente Euro un milione), (f) le azioni della società controllata _____, (g) il _____ ;

- l'apertura presso _____ del Conto Ordinario, da utilizzare per la normale operatività della Società;

- l'apertura presso _____ del _____ ;

- la canalizzazione, dal Conto Ordinario, e dagli altri conti operativi della Società, sul _____, con le modalità che saranno concordate in buona fede tra le parti, (a) una quota degli incassi della Società, provenienti dalla gestione operativa, in misura pari al (i) 5% con riferimento al periodo compreso tra l'erogazione della quota di Euro 6 milioni 250 mila a medio-lungo termine della Finanza Urgente e il quarto mese successivo all'erogazione e (ii) 15% per il periodo decorrente dal primo giorno del quinto mese successivo all'erogazione, sino all'avvenuto rimborso integrale della quota capitale e degli interessi maturati; (b) non appena incassati, una quota pari al (i) 100% degli incassi relativi al Credito IVA ovvero dei proventi netti derivanti dalla cessione del medesimo a soggetto diverso dagli Investitori nonchè (ii) 75% degli altri incassi straordinari della Società (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il rimborso di finanziamenti intercompany da parte della società controllata _____ eccedenti l'importo di Euro 1 milione e i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni o asset aziendali quali macchinari, immobili, marchi e brevetti), il tutto sino a integrale rimborso della quota capitale e pagamento degli interessi relativi alla Finanza Urgente a medio-lungo termine.

Così deciso in Bologna 09.01.2023

Il Giudice Delegato

Dott. Maurizio Atzori